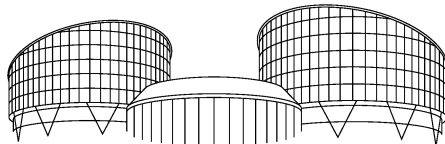


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BIONDI c. ITALIA

(Ricorso n. 3072/24)

SENTENZA

STRASBURGO

8 gennaio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Biondi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Frédéric Krenc, *presidente*,

Davor Derenčinović,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 dicembre 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso proposto contro l'Italia da ricorrenti che, nella data indicata nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sul ricorso sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

5. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore e l'impossibilità di avere accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di detti provvedimenti.

6. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

7. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*,

n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

8. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

9. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili, e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell'esecuzione tardiva dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto dei ricorrenti di avere accesso a un tribunale (*Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia*, n. 54352/14, 18 gennaio 2024). Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

10. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

11. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che tale ricorso rivela una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione del ritardo nell'esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto dei ricorrenti di avere accesso a un tribunale;
3. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;

5. *Dichiara*

- a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
- b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l'8 gennaio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Frédéric Krenc
Presidente

SENTENZA BIONDI c. ITALIA

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
3072/24 23/01/2024	Pasquale BIONDI 1975 Emanuele BIONDI 1942	Tribunale di Benevento, R.G. 5359/2016, 04/06/2018	02/07/2018	in corso Più di 6 anni e 11 mesi e 23 giorni	Comune di Benevento Pagamento di onorari di avvocato antistatario	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti.	8.100 (P. Biondi)	250
		Tribunale di Benevento, R.G. 5360/2016, 18/10/2018	19/10/2018	in corso Più di 6 anni e 8 mesi e 6 giorni				3.500 (E. Biondi)	
		Tribunale di Benevento, R.G. 5362/2016 (P. Biondi), 29/11/2018	30/11/2018	in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 26 giorni					
		Tribunale di Benevento,	15/04/2019	in corso Più di 6 anni e 2 mesi e 10 giorni					

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA BIONDI c. ITALIA

Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
		R.G. 5363/2016, 15/04/2019 Tribunale di Benevento, R.G. 5289/2016, 27/01/2020 Tribunale di Benevento, R.G. 5562/2016 (P. Biondi), 27/02/2020 Tribunale di Benevento, R.G. 4848/2016 (P. Biondi), 27/02/2020 Tribunale di Benevento, R.G. 5517/2016 (P. Biondi), 27/02/2020	27/01/2020 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020	in corso Più di 5 anni e 4 mesi e 29 giorni in corso Più di 5 anni e 3 mesi e 29 giorni in corso Più di 5 anni e 3 mesi e 29 giorni in corso Più di 5 anni e 3 mesi e 29 giorni					